Darò ora all'onorevole Federzoni alcuni brevi schiarimenti sulla situazione di fatto dei sudditi italiani nel territorio dell'Impero Etiopico.

La giurisdizione delle Corti consolari per gli europei fu sancita per lo Scioa e per quanto concerne gli italiani col trattato del 21 maggio 1883. Questo concetto della giurisdizione europea fu ribadito e precisato nell'articolo 7 del trattato franco-etiopico del 18 gennaio 1908, estensibile agli italiani in forza della clausola della nazione più favorita, contenuta nel trattato di Adis-Abeba del 27 giugno 1897 fra l'Italia e l'Etiopia. Ma a conforto e a commento di questo trattato del 1897 è intervenuto il trattato italo-etiopico del 21 luglio 1906 il quale all'articolo 3 dice testualmente così: « Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e ai protetti dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi, privilegi che sono stati o che verranno in avvenire concessi ai nazionali d'un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte e alla giurisdizione ».

L'articolo 5 dello stesso trattato aggiunge: « Ciascuna delle parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nei territori dell'altra. Questi risiederanno nei luoghi ove gli interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza ». Vi è quindi l'assenso all'istituzione di veri e propri agenti consolari.

Quindi, dato ma non concesso che potesse essere una concessione quella che avrebbe ottenuto l'Inghilterra dal Governo Etiopico, indubbiamente la situazione giuridica degli italiani verrebbe in forza della nostra convenzione ad essere la medesima; e gli stessi privilegi, se ve ne fossero, che avrebbe ottenuto l'Inghilterra spetterebbero all'Italia. Ma io nego che l'Inghilterra abbia ottenuto concessioni particolari o privilegiate.

La situazione presente in Etiopia è questa: Gl'italiani potrebbero fruire di tutte le concessioni contenute nel trattato franco etiopico, specialmente nell'articolo 7, ma di fatto il Governo Etiopico non ha mai voluto riconoscere alcuna parvenza di regime capitolare per nessuna nazione, allegando che essa è una potenza cristiana. Noi non abbiamo mai voluto, nè in diritto nè in fatto pregiudicare questa questione, quantunque nell'articolo 7 del trattato franco-etiopico sia detto che nelle controversie a carattere misto, nelle controversie cioè fra abissini e francesi possa giudicare il tribunale abissino. Questa clausola non è stata mai ammessa da noi, nè in diritto nè in fatto, ed abbiamo cercato di comporre le controversie senza pregiudicare la questione di principio.

Indubbiamente, dunque, se la concessione di Corti consolari fosse fatta e l'ordinanza emessa per uso interno del Governo inglese potesse avere applicazione all'Etiopia, tutti gli altri Stati europei verrebbero ad avvantaggiarsene, perchè sarebbe risoluta questa questione, che, malgrado ogni convenzione internazionale non ha avuto ancora soluzione per l'opposizione del Governo etiopico. Però per rendere possibile una soluzione ed a poter fare una proposta al Governo del Re riguardo alla grave questione, il Ministero ha creduto d'inviare in Abissinia un distinto magistrato esperto negli studi del regime giudiziario delle Colonie, il giudice Sciamarra, che proporrà al Ministero tutte quelle provvidenze che riterrà più opportune perchè il regime giudiziario possa, consenziente o no, il Governo etiopico, per transazione o di fatto, avere quella soluzione che riteniamo più opportuna per il nostro interesse e per la nostra dignità.

Ed a prevenire qualunque dubbio sulla situazione giuridica italiana in ogni regione abissina, il Regio Governo non ritenendo sufficiente per un efficace tutela dei nostri connazionali la funzione giudiziaria limitata al Cancelliere della Regia Legazione in Addis-Abeba, con recente decreto ha istituito due nuovi consolati di carriera con quelle attribuzioni di carattere giudiziario che credo l'onorevole Federzoni abbia potuto, dalle parole che ho dette, vedere che sono complete ed assolute, non inferiori a quelle delle altre potenze di Europa.

Spero che la mia risposta abbia tolta ogni legittima preoccupazione all'onorevole Federzoni, e dissipato il dubbio che l'Inghilterra abbia potuto ottenere privilegi in materia di regime giudiziario nel territorio dell'Impero etiopico.

PRESIDENTE. L'onorevole Federzoni ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

FEDERZONI. Se io dovessi appagarmi delle spiegazioni cortesemente favoritemi dall'onorevole sottosegretario di Stato circa il contenuto giuridico della recente ordinanza del Governo inglese, non avrei certamente alcuna difficoltà a dichiararmi sodisfatto.

Ma non posso a meno di fare alcuni ri-